COMUNE DI INTROBIO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C.E. 10572

N.ro **45** del Reg. Deliberazioni.

OGGETTO: UTILIZZAZIONE EXTRA ORARIO DI LAVORO DEL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICA DA PARTE DEL COMUNE DI LIERNA – ART.1, C. 557, LEGGE 311/2004 - PERIODO DAL 01.04.2021 AL 31.07.2021

Il giorno 23-03-2021 alle ore 10:30 nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

AIROLDI ADRIANO STEFANO	SINDACO	Presente
BRINI FABIO	VICESINDACO	Presente
REGAZZONI TIZIANA CATERINA	ASSESSORE	Assente

Partecipa il Vice Segretario comunale **DOTT. ROSARIA MARIA MALUGANI**.

Il Sig. **AIROLDI ADRIANO STEFANO - SINDACO** - assunta la presidenza e constatata la legittimità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: UTILIZZAZIONE EXTRA ORARIO DI LAVORO DEL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICA DA PARTE DEL COMUNE DI LIERNA – ART.1, C. 557, LEGGE 311/2004 - PERIODO DAL 01.04.2021 AL 31.07.2021

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della seguente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE,COORDINAMENTO
F.to Dott. Andrea Bongini

INTROBIO, 16-03-2021

Il Presidente sottopone alla Giunta Comunale, per l'esame e l' approvazione, la seguente proposta di deliberazione.

La Giunta Comunale

Premesso che con nota del 19.03.2021 pervenuta agli atti comunali in data 22.03.2021 al n.1712 di prot. a firma del Sindaco del Comune di Lierna veniva richiesta la proroga dell'utilizzo della Responsabile dell'Area Demografica del Comune di Introbio c/o il Comune di Lierna dal 01.04.2021 al 31.07.2021 per un massimo di n.8 ore settimanali da espletarsi oltre il normale orario di lavoro svolto presso il Comune di Introbio;

visto l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 che recita testualmente: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, secondo cui qualora un'Amministrazione Comunale intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso all'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 (Cfr. *ex multis*, Deliberazione n. 448 del 18.10.2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia);

visto il parere n.2141 del 25/5/2005 del Consiglio di Stato Sezione I – reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, laddove, da un lato, è stata sottolineata la indiscussa specialità della previsione di cui al citato art. 1 comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311, che rappresenta deroga legittima al principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dall'altro, è stata evidenziata la sommarietà e lacunosità della disposizione *de qua* da cui consegue la necessità di leggere e di applicare la medesima non in modo estrapolato bensì alla luce del contesto normativo globalmente inteso, "*integrandola con altri dati positivi tratti dall'ordinamento generale in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*". Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, si riporta altresì il seguente passaggio motivazionale del citato parere "*L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*";

vista la Circolare Ministero dell'Interno n. 2 del 21/10/2005 che ha recepito il citato parere n.2141 del 25/5/2005 del Consiglio di Stato Sezione I – reso su richiesta del

Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, concernente l'interpretazione da dare alla norma sopra richiamata che subordina l'utilizzo del dipendente pubblico ad un accordo tra le due amministrazioni utilizzatrici. In particolare, la suddetta circolare ha confermato la possibilità, attraverso la previsione di cui all'art 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale; quest'ultimo non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

visto l'art. 4 del D.Lgs 8 aprile 2003 n.66, secondo cui "*La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario*";

preso atto – come peraltro chiarito dalla magistratura contabile (Cfr. *ex plurimis* Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008) - che la previsione normativa di cui all'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 trova la sua ratio nell'esigenza di fronteggiare "*peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall' esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie*";

acquisita, per le vie brevi, la disponibilità della dipendente Recchiuti Michela a svolgere, fuori orario d'ufficio, presso il Comune di Lierna attività lavorativa presso il settore demografico secondo la formula organizzatoria di cui l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004;

considerato che, nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'azione tra Enti locali, il Comune di Introbio, con il presente atto deliberativo manifesta la volontà di accordare l'autorizzazione richiesta, acconsentendo, per quanto di competenza, al proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, Recchiuti Michela a svolgere extra orario di lavoro per un massimo di n 8 ore settimanali dal 1 aprile al 31 luglio 2021 attività lavorativa presso il Comune di Lierna;

visto l'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;

richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui non è necessario che l'Ente ricevente proceda alla stipula con il dipendente interessato di apposito contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza (Cfr., ex multis, Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, Parere n.17 dell'8 maggio 2008; Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, Parere n. 23 del 6 febbraio 2009);

chiarito che il compenso, da corrispondersi alla dipendente Recchiuti Michela sarà quello stabilito dal CCNL dei dipendenti degli Enti Locali, in relazione alla categoria d'appartenenza;

ritenuto comunque che la dipendente in argomento, con il presente atto non supera il tetto massimo dell'orario di lavoro di 48 ore settimanali come previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 e dal vigente C.C.N.L. comparto Enti Locali;

chiarito che la spesa connessa all'utilizzazione extra orario di lavoro della dipendente in argomento, rimane a carico esclusivo del Comune utilizzatore proporzionalmente alle ore di utilizzo che quindi non impatta per nulla sulla spesa di personale del predisponendo bilancio di previsione di questo Ente;

ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";*

visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;

preso atto della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico dell'Amministrazione Comunale attualmente in carica;

acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio gestione giuridica del personale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

dato atto che il soggetto firmatario del parere non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/2016 e norme collegate;

ritenuto di non dovere acquisire ed allegare il parere di regolarità contabile in considerazione del fatto che la spesa connessa all'utilizzazione extra orario di lavoro della dipendente Recchiuti Michela rimane a carico esclusivo del Comune di Lierna;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tuti votanti

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi della Legge 241/1990, le motivazioni in fatto e in diritto meglio espresse in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di esprimere indirizzo favorevole all'utilizzazione extra orario di lavoro ex art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 di Recchiuti Michela, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Introbio – cat. D.01 posizione economica D.02 – area demografica, presso il Comune di Lierna dal 01 aprile a tutto il 31 luglio 2021 per un massimo di n.8 ore settimanali da espletarsi oltre il normale orario di lavoro svolto presso il Comune di Introbio.

3. Di dare atto che la spesa per l'utilizzazione extra orario di lavoro della dipendente Recchiuti Michela presso il Comune di Lierna graverà interamente ed esclusivamente sul competente intervento del Bilancio di Previsione del suddetto Ente. Infatti, trattandosi di una prestazione lavorativa completamente indipendente, ulteriore e diversa da quella che il suddetto dipendente conduce presso questo Ente, l'intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa all'Ente che se ne avvale.

4. Di dare atto che l'utilizzazione extra orario di lavoro della dipendente in argomento presso il Comune di Lierna, in nessun caso, potrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente presso questo Ente né potrà contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'Ufficio Demografico di appartenenza, restando salva la facoltà del Comune di

Introbio, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata la autorizzazione all'uopo rilasciata.

5. Di dare atto che il Comune di Lierna, si impegna, a norma dell'art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165/2001, alla comunicazione dei compensi erogati alla suddetta dipendente.

6. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione al Comune di Lierna ed alla dipendente interessata.

Con successiva apposita votazione unanime, stante l'urgenza di provvedere agli atti conseguenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dagli intervenuti

DELIBERA

di approvare integralmente la suindicata proposta di deliberazione.

Altresì con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to AIROLDI ADRIANO STEFANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ROSARIA MARIA MALUGANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

INTROBIO: 20 APR. 2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ROSARIA MARIA MALUGANI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

INTROBIO: 23 MAR. 2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ROSARIA MARIA MALUGANI